



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA n. 42

Prot. n. 4062

Chiesa in Valmalenco, 11 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento degli asfalti sul territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, come richiesto dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, in relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche tecniche delle strade ed all'entità e tipologia delle opere da realizzare;

VISTE le ordinanze n.23/2019 del 16/07/2019 e n.38/2019 del 27/08/2019 di istituzione di sensi unici di circolazione lungo le vie Vanoni e V° Alpini;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.s., approvato con D.Lgs 30.04.1992, n° 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

AL FINE di garantire la sicurezza della circolazione e la regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

dalle ore 8.00 di lunedì 16 settembre 2019 e fino a fine lavori:

- 1. il divieto di sosta e la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade del Comune di Chiesa in Valmalenco soggette al rifacimento degli asfalti, secondo la segnaletica di volta in volta apposta, per consentire l'esecuzione dei lavori sopra descritti;**
- 2. la sospensione del senso unico di circolazione lungo le vie Vanoni e V° Alpini, nel periodo necessario all'asfaltatura dei tratti interessati.**

L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio provvederà all'apposizione/rimozione della segnaletica stradale verticale.

La ditta Asfalti De Piaz Srl di Villa di Tirano (So), esecutrice dei lavori, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la limitazione al traffico;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada – D.Lgs. n.285/1992 e del regolamento di esecuzione del codice della strada DPR n.495/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere percorsi in sicurezza per i pedoni;
- provvedere alla immediata riapertura della strada al termine dei lavori;
- in caso d'inconvenienti il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la loro risoluzione: Sig. De Piaz Bruno – cell. n. 335 7318697.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante adeguata segnaletica stradale approntata dalla ditta esecutrice.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Comm. Agg. RAMA Tiziano



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**